



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.748 del 3° SETTORE del 28/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI, PISTE CICLOPEDONALI E PAVIMENTI IN PORFIDO". AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE "MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L." AL SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E S.M.I., A FAVORE DELLA DITTA "I.C.E.A.M. S.R.L.".

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 141/3° del 25.02.2022 è stato approvato il quadro economico generale di spesa per i lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - Anno 2022", redatto dall'Ing. Alice Marcolongo, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Ufficio Lavori pubblici dell'Ente, dell'importo complessivo di € 320.000,00, di cui € 207.074,61 per lavori a base d'asta ed € 112.925,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 610/3° del 03.08.2022 è stato disposto di approvare l'aggiornamento del quadro economico generale di spesa relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria strade e segnaletica - anno 2022", redatto dall'Ing. Alice Marcolongo, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 227.792,70 per lavori a base d'asta comprendenti alla lettera A), la manutenzione e messa in sicurezza di marciapiedi, piste ciclopedonali e pavimenti in porfido, per un importo pari ad € 30.000,00, ed € 172.207,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento n. 613/3° del 05.08.2022, sono stati affidati i suddetti lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021, alla ditta "MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a San Giovanni Ilarione (VR) in Via Frozzoli n. 12, P.Iva. 04267320234, per aver offerto l'importo di € 27.740,00, corrispondente alla percentuale di ribasso del 5,00000 % (5/00000 per cento) sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, oltre ad € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 28.540,00, oltre all'I.V.A. al 22% pari a € 6.278,80, e quindi per un importo contrattuale di € 34.818,80;

- in esecuzione del suindicato provvedimento di aggiudicazione, è stato stipulato il contratto, di cui al protocollo n. 36581 in data 25.08.2022, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi e per effetti dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, con la sopra citata ditta appaltatrice "MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.";

Tutto ciò premesso:

Richiamata la richiesta presentata da parte della ditta appaltatrice, prot. n. 39674 del 15.09.2022 e successiva integrazione prot. n. 40901 del 22.09.2022, tesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto a favore della ditta "I.C.E.A.M. S.R.L.", con sede a Cerea (VR) in via Sansovino n. 8, P.Iva. 02145770232, per alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, e più precisamente: "lavorazioni inerenti la categoria OG3 nella sua totalità ed entro i limiti consentiti, realizzazione strato portante per marciapiede o piste ciclabili in cls, posa cordone in pietra bianca di Verona, realizzazione pavimentazioni in porfido, posa calcestruzzo magro per fondazioni o riempimenti, posa cordone "Deana", posa chiusini in ghisa, posa caditoie in ghisa, posa conglomerato bituminoso, fresatura asfalto, scavi, rinterri, ripristini, ecc.", per un importo complessivo presunto di € 4.710,00, inclusi oneri per la sicurezza per € 200,00;

Atteso che nel summenzionato contratto di appalto è stabilito, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il limite del 50% dell'importo contrattuale per i lavori affidabili a terzi mediante subappalto, significando che l'importo richiesto subappalto risulta compreso nel limite in parola;

Accertato che:

- nella formulazione dell'offerta in sede di gara, l'impresa appaltatrice aveva dichiarato nel proprio DGUE di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- la medesima ditta appaltatrice, congiuntamente alla richiesta di subappalto sopra citata, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante:
 - la dichiarazione attestante l'assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - la dichiarazione circa la sussistenza di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore, effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo (art. 105, comma 18, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - il contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice in data 13.09.2022, per l'importo di € 4.710,00, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago;

Accertato, altresì, che la ditta subappaltatrice "I.C.E.A.M. S.R.L.":

- non risulta aver partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- è in possesso dei requisiti speciali, stante la qualificazione SOA categoria "OG3" classifica III, oggetto di subappalto;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. VR-220921;
- è iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White-list" istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 52 e 52 bis, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'art. 105, comma 13 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante qualora gli stessi siano micro o piccole imprese;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice, poiché, come ha posto in luce l'A.N.A.C., nel parere AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corrispondenza si configura come delegazione di pagamento

ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, ed in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della ditta appaltatrice "MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a San Giovanni Ilarione (VR) in Via Frozzoli n. 12, P.Iva. 04267320234, a favore della ditta "I.C.E.A.M. S.R.L.", con sede a Cerea (VR) in via Sansovino n. 8, P.Iva. 02145770232, di alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, per un importo complessivo presunto di € 4.710,00, inclusi oneri per la sicurezza per € 200,00, risultata in possesso dei requisiti prescritti, stante la documentazione acquisita in atti;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.24 del Regolamento di contabilità e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice "MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a San Giovanni Ilarione (VR) in Via Frozzoli n. 12, P.Iva. 04267320234, a subappaltare a favore della ditta "I.C.E.A.M. S.R.L.", con sede a Cerea (VR) in via Sansovino n. 8, P.Iva. 02145770232, l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto rientranti nella categoria prevalente OG3, per un importo complessivo presunto di € 4.710,00, inclusi oneri per la sicurezza per € 200,00, come da istanza agli atti n. 39674 del 15.09.2022 e successiva integrazione prot. n. 40901 del 22.09.2022;

3. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante,

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;

- nei casi espressamente indicati all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;
- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4. di dare atto che è stato acquisita al protocollo n. 39674 del 15.09.2022 la copia del contratto di subappalto concluso con l'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.";

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

